



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 46**

**DEL 13/07/2013**

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013 (RELATORE IL SINDACO).**

L'anno **duemilatredici**, addì  **tredici** del mese di **luglio** alle ore 09:00 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	MARI GINETTO	Sindaco	SI	
2	BININI FILIPPO	Consigliere	SI	
3	GHIRARDINI GABRIELLA	consigliere	SI	
4	BELLINI GIANNI GUIDO	Consigliere		SI
5	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
6	D'AMELIO PAOLA	Consigliere	SI	
7	BRUGNOLI NICOLA	Consigliere	SI	
8	SARTI STEFANO	Consigliere	SI	
9	BONZANINI EGIDIO	Consigliere	SI	
10	MADURERI SERGIO	Consigliere	SI	
11	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere		SI
12	CALORI CRISTIANO	Consigliere	SI	
13	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere	SI	

11

2

Assiste il II Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013 (RELATORE IL SINDACO).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 13, ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169, prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012, per l'anno 2013, ha differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art 151 del TUEL approvato con D.L.vo n. 267/2000;
- l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. n. 35/2013 come modificato dalla Legge di conversione n. 64/2013, ha ulteriormente differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali;
- l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità) stabilisce che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2000, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 dell' art. 193 del D.L.vo n. 267/2000 e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 stabilisce:
  - alla lettera a) che “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*”;
  - alla lettera f) che “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*”;
  - alla lettera g) che “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
  - alla lettera h) che “sono abrogati il comma 11 dell'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*, i commi 3 e 7 dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011*; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo *articolo 2*. Il comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano”;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, il quale prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 13 comma 13-bis del DL. 201/2011, come modificato dall'art. 10 , comma 4 lett. b del D.L. n. 35/2013 e successiva legge di conversione n. 64/2013, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo *articolo 9* è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RAVVISATO che, sulla base del comma 6, dell'art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni, è confermata, anche per l'IMU, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20/06/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U);

RILEVATO che le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base;
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze;
- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

RILEVATO che a seguito dell'abrogazione del comma 11 dell'art. 13, della Manovra Monti, allo Stato risulta ora riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*;

RILEVATO pertanto dalla lettura dell'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 che ai Comuni compete l'intero gettito dell'imposta relativa ai restanti immobili;

VISTO l'art. 1 del DL 21/05/2013 n. 54 che prevede che:

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del DL 21/05/2013 n. 54 che prevede che:

1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013;

CONSIDERATO pertanto che:

- lo scenario normativo sull'Imposta municipale propria è ancora molto incerto su alcune fattispecie e indefinito su altre;
- permane molta incertezza legata all'imposizione dell'abitazione principale, dei terreni agricoli e degli immobili rurali;

CONSIDERATO altresì che:

- l'azione dell'Amministrazione, in questi anni, a fronte di interventi costanti e continui volti a ridurre i trasferimenti e a limitarne la propria autonomia locale, si è orientata alla razionalizzazione della spesa, poiché impossibilitata ad adottare politiche fiscali;
- l'ente locale deve continuare a garantire un sistema di servizi alla persona tali da rappresentare un sostegno ai cittadini e alle famiglie;
- l'Ente intende garantirsi una seppur minima capacità di investimento soprattutto nel settore delle manutenzioni e del patrimonio pubblico;

CONSIDERATO che i Comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria, fissate dalla legge, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 28/05/2013 con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale, per l'applicazione dell'IMU, anno 2013:

- di approvare le seguenti aliquote:
  - 1) aliquota ordinaria pari allo 0,96 % per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) che seguono;
  - 2) aliquota pari allo 1,06 % per le unità immobiliari (abitazioni e relative pertinenze) tenute a disposizione;
  - 3) aliquota pari allo 0,45 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
  - 4) aliquota pari allo 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - 5) aliquota pari allo 0,76 % per le abitazioni e relative pertinenze che il soggetto passivo IMU, residente nel Comune di Traversetolo, ha concesso in comodato/uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) dimoranti abitualmente nell'immobile. La dimora abituale deve risultare anche dall'iscrizione anagrafica;
- di precisare che l'aliquota prevista per le "unità immobiliari tenute a disposizione":
  - a) si applica agli alloggi non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato ed alle seconde case intendendosi come tali le unità immobiliari, classificate o anche classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili ai fini abitativi, anche tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locate né date in comodato o in uso a terzi. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione;
  - b) non si applica alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili;
  - di precisare che "per pertinenze di un'unità immobiliare utilizzabile ai fini abitativi s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
  - di mantenere le detrazioni e le maggiorazioni della detrazione negli importi fissati dalla legge;
  - di confermare che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23

*dicembre 1996 n.662, e precisamente per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

DATO ATTO che, sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio Tributi, l'entrata complessiva stimata dell'IMU a favore del Comune derivante dall'applicazione dal 2013 delle aliquote IMU proposte dalla Giunta con atto n. 66 del 28/05/2013 ammonta complessivamente ad euro 3.714.942,02;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU anno 2013 secondo quanto proposto dalla Giunta Comunale con atto n. 66 del 28/05/2013;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15, comma 1, lettera i) del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/2/2013, il parere favorevole dell'Organo di revisione espresso in data 24 giugno 2013;

UDITA l'introduzione del Presidente Bonzanini e la relazione fatta dal Sindaco Ginetto Mari in forma congiunta per i punti 4,5,6,7 e 8 e gli interventi dei consiglieri Zanettini e Madureri che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale in formato audio conservato nel C.D. Rom della seduta consiliare;

CON VOTI favorevoli n.8, n.3 contrari (consiglieri Madureri, Calori e Zanettini) espressi in forma palese dai n.11 presenti e votanti;

#### DELIBERA

- a) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'applicazione dell'IMU le seguenti aliquote per l'annualità 2013:
  - 1) aliquota ordinaria pari allo 0,96 % per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) che seguono;
  - 2) aliquota pari allo 1,06 % per le unità immobiliari (abitazioni e relative pertinenze) tenute a disposizione;
  - 3) aliquota pari allo 0,45 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
  - 4) aliquota pari allo 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - 5) aliquota pari allo 0,76 % per le abitazioni e relative pertinenze che il soggetto passivo IMU, residente nel Comune di Traversetolo, ha concesso in comodato/uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) dimoranti abitualmente nell'immobile. La dimora abituale deve risultare anche dall'iscrizione anagrafica;
- b) di precisare che l'aliquota prevista per le "unità immobiliari tenute a disposizione":
  - si applica agli alloggi non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato ed alle seconde case intendendosi come tali le unità immobiliari, classificate o anche classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili ai fini abitativi, anche tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locate né date in comodato o in uso a terzi. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione;
  - non si applica alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili;
- c) di precisare che "per pertinenze di un'unità immobiliare utilizzabile ai fini abitativi s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- d) di mantenere le detrazioni e le maggiorazioni della detrazione negli importi fissati dalla legge;
- e) di confermare che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente per *l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di*

*ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

- f) di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa;
- g) di ottemperare all'obbligo imposto dall' art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell'area "Amministrazione Trasparente", dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2013
Contenuto sintetico	Approvazione delle aliquote e detrazioni applicabili per l'anno 2013 all'IMU
Eventuale spesa prevista	=====
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera di C.C. n. 46 del 20/06/2012 Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 28/05/2013

- h) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:
  - Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;  
Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
- i) di dichiarare, con voti favorevoli n.8, n.3 contrari (consiglieri Madureri, Calori e Zanettini) espressi in forma palese dai n.11 presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.gs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Egidio Bonzanini

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Franca Pavarani

---

**SI ATTESTA**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

E' stata affissa, all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal        al        come  
prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami.

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267).

Il Funzionario Incaricato

Franca Pavarani

---

